Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 4 agosto 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **467.**

Approvazione del nuovo testo dello statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto S. Paolo di Torino.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto S. Paolo di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Atti del Governo, registro n. 259, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **468.**

Approvazione del nuovo testo dello statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo dello statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Atti del Governo, registro n. 259, *foglio n.* 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **469.**

Approvazione del nuovo testo dello statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo dello statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Atti del Governo, registro n. 259, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 1973.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 14 al 24 gennaio 1972 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni dal 14 al 24 gennaio 1972 hanno colpito i comuni di Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico,

Rotondella, S. Mauro Forte, Stigliano e Tricarico, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 14 al 24 gennaio 1972 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Matera: Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, S. Mauro Forte, Stigliano e Tricarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 253

(10181)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1972, n. 823; recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1972 ed, in particolare, l'art. 1 il quale prevede che le disposizioni di cui alla legge 12 novembre 1971, n. 952 per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono prorogate per l'anno 1972;

Considerato che, ai fini della attuazione della citata legge n. 823, occorre designare, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive estensioni e integrazioni, gli istituti finanziari per la concessione di mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci deficitari dei comuni e delle provincie per l'esercizio 1972;

Visto il proprio precedente decreto n. 234674 in data 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 256, con il quale furono designati gli istituti finanziari per le operazioni di mutuo per l'anno 1971;

Ritenuto che gli istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 234674 in data 8 febbraio 1972, possono essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1972, n. 823;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli istituti finanziari da designare per i fini previsti dalla ripetuta legge 23 dicembre 1972, n. 823;

Decreta:

Sono designati a concedere mutui alle provincie ed ai comuni, che possono ottenerne l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per l'anno 1972, ai sensi della legge 23 dicembre 1972, n. 823 i seguenti istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Casse di risparmio italiane;
Monti di credito su pegno di 1ª categoria;
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
Istituto centrale delle banche popolari italiane;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 249

(10278)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Tronto, site in comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 ottobre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Tronto site nell'ambito del territorio comunale di Ascoli Piceno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le sponde del fiume Tronto che corrono nell'ambito dell'abitato del comune di Ascoli Piceno, con il rigoglioso verde che le ricopre, costituiscono una particolare e caratteristica cornice per l'antica città di Ascoli;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ascoli Piceno ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: sponde del torrente Chiaro dal fiume Tronto al ponte della strada comunale di Torchiano in località Colonnata; fiume Tronto dal ponte di Porta Maggiore e dalla confluenza, le due sponde sino al fossato in corrispondenza del bivio di Monticelli, come dalla planimetria del piano regolatore generale vigente, comprendente i seguenti mappali: 64, 65, 111, 112, 115, 116, 178, 179, 205 del foglio n. 55; 88, 106, 117, 118, 176, 128, 129, 130, 131, 178, 180, 132, 122, 132/3, 179, 255, 256, 62 del foglio n. 56; 106, 126, 203, 125, 204, 142, 127, 161, 132, 133, 134, 167, 201 del foglio n. 57; 28, 155, 27, 46, 47, 152, 153, 159 del foglio n. 70; 49, 112, 76, 77, 78, 194, 42, 46, 44, 48, 220, 80, 81, 82, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 244, 245, 118, 121, 148, 318, 149, 150, 122, 160, 159, 161, 182, 186, 173, 179, 162, 269, 268, 85/1-2, 114 del foglio n. 71; 1, 4, 65, 66, 22, 35, 20, 25, 27, 42, 77, 133, 120, 121, 122 del foglio n. 77; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 27, 29 del foglio n. 79; 29, 58, 84, 123, 76, 77, 89, 93, 97 del foglio n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 38

L'anno 1970 ed il giorno 9 ottobre alle ore 10, regolarmente convocata dal presidente, si è riunita in Ascoli Piceno, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia, per l'esame del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Comune di ASCOLI PICENO: *Tutela paesistica delle sponde del fiume Tronto.*

Viene data lettura del verbale n. 36 del 22 aprile 1970; dopo breve discussione la commissione all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ascoli, la zona comprendente le sponde del fiume Tronto secondo i seguenti confini:

sponde del torrente Chiaro dal fiume Tronto al ponte della strada comunale di Torchiano in località Colonnata, fiume Tronto dal ponte di Porta Maggiore e dalla confluenza, le due sponde sino al fossato in corrispondenza del bivio di Monticelli, come dalla planimetria del piano regolatore generale vigente, comprendente i seguenti mappali: 64, 65, 111, 112, 115, 116, 178, 179, 205 del foglio n. 55; 88, 106, 117, 118, 176, 128, 129, 130, 131, 178, 180, 132, 122, 132/3, 179, 255, 256, 62 del foglio n. 56; 106, 126, 203, 125, 204, 142, 127, 161, 132, 133, 134, 167, 201 del foglio n. 57; 28, 155, 27, 46, 47, 152, 153, 159 del foglio n. 70; 49, 112, 76, 77, 78, 194, 42, 46, 44, 48, 220, 80, 81, 82, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 244, 245, 118, 121, 148, 318, 149, 150, 122, 160, 159, 161, 182, 186, 173, 179, 162, 269, 268, 85/1-2, 114 del foglio n. 71; 1, 4, 65, 66, 22, 35, 20, 25, 27, 42, 77, 133, 120, 121, 122 del foglio 77; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 27, 29 del foglio n. 79; 29, 58, 84, 123, 76, 77, 89, 93, 97 del foglio n. 103.

Motivazione: Le sponde del fiume Tronto che corrono nell'ambito dell'abitato di Ascoli Piceno, con il rigoglioso verde che le ricopre, costituiscono una particolare e caratteristica cornice per l'antica città di Ascoli.

(10253)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site in comune di Morolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1965 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, piazza della Libertà e passeggiata S. Antonio site nell'ambito del territorio comunale di Morolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Morolo;

Visto che le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Antonelli Alberto ed altri, e dal sig. Vori Antonio, sono da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che piazza della Libertà e la passeggiata S. Antonio hanno notevole interesse pubblico, perchè,

data la loro elevata posizione, costituiscono punti di belvedere pubblico, dai quali si godono immensi e suggestivi panorami verso l'ampia vallata del Sacco sottostante e fino alle lontane caratteristiche vette dei monti Ernici;

Visto che la zona sottostante i predetti belvederi sono ricche di alberature e costituiscono un suggestivo piedistallo dell'abitato;

Decreta:

La piazza della Libertà e la passeggiata S. Antonio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: la piazza della Libertà con le aree ad essa sottostanti, comprese nel raggio di ml. 100 (cento) partendo dal parapetto del limite a valle della piazza, a metà della sua lunghezza, e la passeggiata S. Antonio, con inizio da via Garibaldi all'altezza della particella catastale 422, foglio n. 10, fino alla piazzetta S. Antonio Nuovo, con le aree sottostanti per una profondità di ml. 70 (settanta) misurata dal parapetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Morolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 6

Oggi, 18 dicembre 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MOROLO - Piazza della Libertà e passeggiata S. Antonio Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la piazza della Libertà con le aree ad essa sottostanti, comprese nel raggio di ml. 100 (cento) partendo dal parapetto del limite a valle della piazza, a metà della sua lunghezza, e la passeggiata S. Antonio, con inizio da via Garibaldi all'altezza della particella catastale 422, foglio n. 10, fino alla piazzetta S. Antonio Nuovo, con le aree sottostanti per una profondità di ml. 70 (settanta) misurata dal parapetto.

(*Omissis*).

(10251)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per gli operai del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per gli operai del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — « L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta dei pareri e delle decisioni del Consiglio di Stato nonchè dei rilievi della Corte dei conti su questioni di massima; custodia e aggiornamento documenti classificati; pratiche relative alla concessione di onorificenze e riconoscimenti agli operai; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro corrispondenza.

Ufficio del capo del personale - Segreteria del consiglio di amministrazione:

Istruttoria dei provvedimenti di competenza del capo del personale; adempimenti relativi alla convocazione del consiglio di amministrazione; raccolta degli elementi di valutazione da sottoporre al consiglio predetto; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

Rapporti con gli stati maggiori e le direzioni generali tecniche per lo studio e la soluzione dei problemi tecnici concernenti il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego degli operai.

1ª Divisione: assunzioni per concorso e addestramento professionale:

Concorsi per l'assunzione di operai; decreti di nomina. Attività relativa ai corsi per le scuole allievi operai delle Forze armate; pratiche relative all'assunzione degli idonei. Attività relative all'addestramento, alla qualificazione professionale e all'aggiornamento degli operai.

2ª Divisione: assunzioni senza concorso:

Assunzioni senza concorso di operai in particolari situazioni; predisposizione dei relativi provvedimenti.

3ª Divisione: impiego:

Impiego degli operai: prima assegnazione e trasferimenti d'ufficio e a domanda; comandi presso altre amministrazioni.

4ª Divisione - nomina a capo operaio - passaggio di categoria - cambio di qualifica - passaggio di ruolo - conferimento di incarichi:

Provvedimenti relativi alla nomina a capo operaio, ai passaggi di categoria, ai cambi di qualifica ed ai passaggi ad altro ruolo, al conferimento di incarichi di capo squadra, al riconoscimento e al ricongiungimento di servizi.

5ª Divisione - congedi - previdenza - assistenza - disciplina:

Provvedimenti relativi ai congedi straordinari, ai congedi speciali per infermità, a domanda e d'ufficio, all'assistenza e alla previdenza.

Pratiche relative alla disciplina.

6ª Divisione - ruoli e cessazioni dal servizio:

Tenuta e aggiornamento dei ruoli; pratiche relative alle cessazioni dal servizio.

7ª Divisione - matricola:

Tenuta, aggiornamento e rilascio fogli matricolari.

8ª Divisione - bilancio, amministrazione operai in servizio presso enti centrali, liquidazione indennità di missione e di trasferimento operai in servizio presso enti centrali, liquidazione indennizzo di licenziamento per servizi non di ruolo:

Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale.

Pratiche relative alla liquidazione delle competenze, dell'indennità di missione e di trasferimento agli operai in servizio presso enti centrali.

Pratiche relative alla liquidazione dell'indennizzo di licenziamento per servizi non di ruolo.

9ª Divisione - trattamenti economici a carattere continuativo e trattamenti economici eventuali:

Paghe ed altri assegni fissi comunque spettanti agli operai. Soprassoldi e indennità eventuali comunque spettanti agli operai ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonchè dal capo del personale.

Per l'azione ispettiva e di vigilanza su più divisioni il direttore generale si avvale di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

(10279)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito per un quadriennio il collegio sindacale del sopra nominato istituto;

Viste le dimissioni presentate dal membro effettivo del suddetto collegio prof. Sigfrido Cimmino, dirigente superiore, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Sigfrido Cimmino;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo, dirigente generale, è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del prof. Sigfrido Cimmino, dimissionario.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10276)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 4 agosto 1972 e 9 dicembre 1972;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, fino al decreto ministeriale 30 ottobre 1969 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

lire 3.200 per il perito industriale;
lire 2.000 per ogni aiuto di concetto.

Art. 2.

La misura di tutti gli altri compensi previsti nella stessa tariffa risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 30 ottobre 1969 è aumentata del 10 %.

Art. 3.

Le tabelle *A*-1 e *D*-1 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, sono variate e sostituite dalle tabelle *A*-2 e *D*-2 annesse al presente decreto e le percentuali sono comprensive dell'aumento previsto dal precedente art. 2.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

TABELLA *A*-2

Onorari a percentuale per l'esecuzione di opere
(Articolo 18 e seguenti)

Importo delle opere	Classe I costruzioni edilizie				Classe II impianti industriali completi			Classe III impianti di servizi generali			Classe IV impianti elettrici			Classe V macchine apparecchi	Classe VI ferrovie strade	Classe VII acquedotti fognature
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
500.000 .	9,21	10,98	12,75	14,17	14,17	18,59	24,79	17,71	21,25	28,34	17,71	14,17	11,51	22,13	9,57	11,68
1.000.000 .	8,32	10,01	11,15	12,40	11,68	15,05	21,25	15,05	18,06	23,90	15,05	10,63	9,73	18,59	8,85	10,63
2.000.000 .	7,08	8,85	10,27	11,33	9,21	12,40	15,94	12,40	14,52	17,71	13,28	8,49	7,96	15,05	6,56	8,85
5.000.000 .	6,20	7,08	8,85	9,92	7,08	9,21	12,40	10,63	12,40	14,17	9,38	6,91	6,02	10,63	5,31	6,91
10.000.000 .	5,13	6,19	7,96	8,85	5,31	7,26	8,85	7,96	10,63	11,68	7,44	5,66	4,07	7,96	4,78	6,02
15.000.000 .	4,42	5,49	7,08	7,96	4,25	5,49	7,08	6,73	8,85	10,10	6,73	4,95	3,19	5,84	4,16	5,31
20.000.000 .	3,89	4,95	6,38	7,08	3,54	4,42	6,19	5,84	7,08	8,85	5,31	4,42	2,65	4,95	3,54	4,42
30.000.000 . .	3,19	4,07	5,50	6,38	2,64	3,37	4,95	4,78	5,83	7,08	4,60	3,72	2,03	3,54	2,84	3,72
50.000.000 .	3,02	3,96	4,29	5,94	2,53	3,04	4,62	4,58	5,61	6,75	4,38	3,50	1,81	3,32	2,62	3,28
100.000.000 .	2,75	3,50	3,80	5,30	2,20	2,49	4,07	4,03	5,06	6,20	3,83	2,95	1,26	2,77	2,07	3,06
Ed oltre																

TABELLA *D*-2

Valore stimato	Costruzioni rurali civili industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili macchine e impianti tessili		Pelletterie cuoio
	Parere estimativo	Perizia estimativa normale	Perizia estimativa particolareggiata	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Greggi e conciati calzature
500.000 .	1,06	2,12	3,89	3,28	4,78	3,98	8,85	2,65	5,58	3,01	4,25	2,12	3,19	3,19
1.000.000 . .	0,88	1,77	3,19	2,65	3,72	3,19	7,08	2,21	4,78	2,65	3,72	1,42	2,65	2,65
2.000.000 . .	0,70	1,42	2,65	2,03	3,54	2,65	6,19	1,95	3,98	2,21	3,01	1,23	2,12	2,12
5.000.000 . . .	0,53	1,06	1,95	1,32	2,75	2,13	4,42	1,68	2,65	1,77	2,47	0,88	1,59	1,59
10.000.000 .	0,44	0,88	1,59	0,88	1,95	1,32	3,01	1,06	2,03	1,23	1,68	0,62	1,23	1,23
15.000.000 . .	0,35	0,79	1,42	0,70	1,51	1,06	2,30	0,88	1,59	0,88	1,23	0,44	0,97	0,97
20.000.000 .	0,31	0,70	1,23	0,62	1,23	0,88	1,95	0,70	1,32	0,70	0,97	0,35	0,79	0,79
30.000.000 . .	0,26	0,62	1,02	0,50	0,97	0,78	1,51	0,49	1,02	0,49	0,70	0,26	0,60	0,60
50.000.000 . . .	0,22	0,55	0,91	0,43	0,86	0,60	1,39	0,43	0,91	0,43	0,62	0,22	0,54	0,54
100.000.000 . .	0,16	0,44	0,80	0,32	0,64	0,49	1,17	0,32	0,80	0,32	0,51	0,16	0,43	0,43
Ed oltre														

Qualora le perizie per impianti industriali e macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella *D* sono aumentati fino ad un massimo del 50 %.

(10142)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto 20 luglio 1973 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente delega a esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale prezzi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito in legge, con modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto per legge si intende il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito in legge, con modificazioni.

Art. 2.

Per quanto concerne i beni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, sono soggetti alle disposizioni della legge stessa:

a) i produttori industriali;

b) i produttori agricoli, anche per il bestiame vivo da macello;

c) gli importatori, compresi quelli di bestiame vivo da macello;

d) i grossisti;

e) gli intermediari di commercio;

f) gli esercenti di spacci di vendita al pubblico.

Non sono soggetti alla disciplina della legge gli esercizi pubblici nei quali si somministrano alimenti o bevande (ristoranti, bar, ecc.) fatta eccezione per i beni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, quando siano venduti per essere consumati fuori del locale di vendita.

Art. 3.

Per « distributori » si intendono gli operatori indicati ai punti *d*) ed *e*) del primo comma del precedente art. 2 per i passaggi all'ingrosso che vanno dalla consegna franco fabbrica o deposito partenza, alla consegna al venditore finale. Tali passaggi devono trovare riscontro, per quanto riguarda i prezzi praticati, nelle registrazioni contabili, comprese quelle effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

Le imprese che producono o mettono in commercio i beni indicati nell'art. 2, primo comma, della legge, anche se abbiano avuto, nel primo semestre del 1973, un volume di affari superiore a lire 5 miliardi, non sono soggette, per quanto riguarda i beni predetti, alle norme del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, ma alla disciplina della legge.

Art. 5.

Nel caso in cui l'esercente si rifornisca da un produttore o grossista diverso da quello abituale, questi sono obbligati ad applicare i prezzi praticati ai loro clienti abituali il 16 luglio 1973, in analoghe condizioni di vendita.

Art. 6.

Le copie dei listini dei prezzi al consumo depositati presso gli uffici comunali dovranno essere protocollate e annotate progressivamente in apposito registro.

I listini stessi saranno bollati su ogni pagina e firmati da un impiegato comunale specificamente incaricato di tale compito, nonchè della conservazione degli originali dei listini depositati e del relativo registro.

Art. 7.

Il listino dei prezzi al consumo deve rispecchiare le situazioni di ciascun esercizio per quanto concerne i prezzi di tutte le qualità e tipi di merce in vendita al 16 luglio 1973, anche se in via di esaurimento. Non sono ammesse compilazioni cumulative tendenti a mediare i prezzi praticati alla data suddetta in vari negozi, anche se gestiti dallo stesso esercente.

Nel caso in cui l'elevato numero dei beni posti in vendita nelle diverse qualità e tipi, renda difficoltosa la affissione di un unico listino che possa essere ben visibile dal pubblico, potrà essere affisso un listino che contenga non meno di 50 prodotti scelti tra quelli più venduti, purchè sia anche predisposto un fascicolo, a disposizione del pubblico, contenente tutti i prezzi al 16 luglio 1973, inclusi quelli del listino affisso. In questo dovrà essere fatta menzione, in caratteri ben visibili, dell'esistenza del listino completo.

Art. 8.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una rarefazione alla vendita dei beni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, anche limitatamente ad alcune qualità o tipi dello stesso bene, gli addetti ai controlli procederanno a ispezioni sui registri dell'esercente e adotteranno qualsiasi altro idoneo mezzo di controllo, che può essere esteso ai grossisti e ai produttori, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Art. 9.

La scelta degli esercizi sui quali effettuare ispezioni sarà fatta, di norma, tenendo conto delle denuncie dei consumatori e della necessità che sia attuata una giusta ripartizione nel territorio di ciascun comune delle ispezioni da effettuare.

Gli incaricati ai controlli sui prezzi, prima di procedere a ispezioni sugli esercizi, prenderanno visione presso l'ufficio comunale dei listini depositati, annotando le voci sulle quali, in modo particolare, devono essere svolti gli accertamenti.

Nei casi di ispezioni di particolare rilievo ed estensione, gli incaricati del controllo possono avere copia dei listini a cura e spese degli uffici comunali.

Art. 10.

Ai fini degli accertamenti e controlli previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge, possono essere prese in considerazione le registrazioni effettuate ai fini dell'IVA e può tenersi conto altresì di qualsiasi altra fonte di prova documentale, che dia garanzia di certezza quanto alla data e alla misura del prezzo.

Art. 11.

Per abbuoni e sconti d'uso si intendono quelli generalmente praticati, con l'eccezione degli sconti promozionali comunque contabilizzati.

Art. 12.

La disciplina dei beni indicati nell'art. 2, primo comma, della legge, comprende tutti i tipi e qualità dei beni stessi.

Il controllo deve anche essere diretto a individuare modificazioni artificiose del tipo o della qualità delle merci, pure se attuate modificando la denominazione o il confezionamento delle merci stesse, tenendo conto di tutti gli elementi che possono servire a individuare le modificazioni.

La verifica può essere effettuata risalendo ai produttori per accertare se questi, per maggiorare i prezzi del 16 luglio 1973, abbiano modificato denominazioni e variati i pesi delle confezioni, ferma restando la qualità delle merci stesse.

Art. 13.

Per carni fresche di qualunque specie di animale si intendono le carni fresche appartenenti alla specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati nel comma precedente adatte al consumo alimentare umano. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, fatta eccezione per l'azione del freddo comunque applicata.

Per quanto concerne la produzione e importazione, nel termine carni fresche, debbono intendersi compresi il bestiame vivo da macello, i quarti anteriori e posteriori, i tagli disossati e simili.

I prodotti della caccia e i prodotti della pesca non sono compresi fra le carni fresche.

Sono considerati pollame e conigli macellati sia quelli interi che quelli in parti, freschi o congelati.

Art. 14.

Sono considerati prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi, gli alimenti di origine animale o vegetale che hanno subito un trattamento tale da assicurare la conservazione, fatta eccezione per l'azione del freddo comunque applicata, e con esclusione in ogni caso dei prodotti agricoli freschi, sciroppi, dolciumi, gelati, pasticceria e simili, anche se posti in vendita in confezione.

Art. 15.

Per « birra » si intende sia quella di produzione nazionale che quella di importazione.

Art. 16.

La voce « vino comune da pasto sfuso e in bottiglia » non comprende i vini nazionali ed esteri con denominazione di origine e quelli di qualità. Per vino di qualità, si intende quello venduto legittimamente con l'indicazione di un vitigno riconosciuto come pregiato dal Ministero dell'agricoltura e foreste o l'indicazione della zona di produzione o con una marca riconosciuta come tradizionalmente usata per prodotti di qualità venduti in confezioni originali non superiori a 2 litri.

Art. 17.

Non sono considerati saponi da toeletta quelli medicali o compresi nei presidi medico-chirurgici.

Art. 18.

Per detersivi si intendono quelli confezionati, sia liquidi che in polvere, destinati alla pulizia, sia a mano che meccanica, di indumenti, stoviglie e superfici lavabili.

Art. 19.

Per gas liquefatto in bombole si intende esclusivamente il gas di petrolio liquefatto in bombole.

Art. 20.

Per la conoscenza dei prezzi alla produzione e importazione i comitati provinciali prezzi dei capoluoghi di regione sono autorizzati a chiedere ai produttori e agli importatori i listini dei prezzi dei beni di cui allo art. 2, primo comma, della legge, che interessano maggiormente l'approvvigionamento della regione. I listini debbono essere sottoscritti dall'imprenditore.

Analoga richiesta può essere rivolta ai grossisti, quando si tratti di imprenditori di rilevante importanza economica.

Art. 21.

A decorrere dal 15 settembre 1973 i comitati provinciali prezzi trasmettono al Comitato interministeriale prezzi e al comitato provinciale prezzi del capoluogo di regione, non oltre il 1° e il 15 di ogni mese, una relazione sull'andamento dei prezzi e ogni altra notizia utile per la conoscenza della situazione del mercato, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge. Nelle relazioni quindicinali debbono essere indicate le differenze fra i prezzi al consumo e quelli alla produzione o importazione, precisando anche le quotazioni intermedie relative alle varie fasi della distribuzione all'ingrosso.

Art. 22.

I comitati provinciali prezzi dei capoluoghi di regione, con la partecipazione di un rappresentante della regione, promuovono un coordinamento dei controlli e dei compiti che debbono essere svolti dai comitati provinciali prezzi e dai comuni della regione.

Art. 23.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nella legge i prefetti possono avvalersi della collaborazione dei Corpi dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e delle guardie delle provincie e dei comuni.

Art. 24.

Per la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge si prescinde dall'osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dagli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, se dette modalità e termini presuppongono l'applicabilità di norme diverse della stessa legge n. 317.

Nell'irrogare la sanzione il prefetto tiene conto delle deduzioni dell'interessato, che debbono essere riportate nel verbale di accertamento della infrazione. Soltanto in casi eccezionali il prefetto può concedere allo interessato un termine non superiore a tre giorni per la presentazione di altre deduzioni od osservazioni.

Art. 25.

Il provento delle sanzioni amministrative inflitte in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge è devoluto interamente allo Stato.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA

(10354)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al traforo autostradale del Fréjus, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972, con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali.

L'8 marzo 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1972, n. 878, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1973, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al traforo autostradale del Fréjus conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972, con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali.

La convenzione e il protocollo, ai sensi dell'art. 22 della convenzione, sono entrati in vigore l'8 marzo 1973.

(10288)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alla signora:

Guidarelli Anna in Pennacchini.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: GONELLA

(10289)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 12 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1973, il ricorso in via straordinaria presentato il 27 gennaio 1972 dall'aiutante ufficiale giudiziario Calogero Lampasona avverso il decreto ministeriale 18 settembre 1971, che gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda disciplinare nella misura di un quinto del trattamento economico mensile garantito dalla legge, è respinto.

(10259)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Scarcia Autolinee s.r.l., con sede in Bari e Foggia.

Con decreto 16 luglio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Scarcia Autolinee s.r.l., con sede in Bari e Foggia.

(10264)

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa Sebina di navigazione esercente la navigazione sul lago d'Iseo, con sede in Lovere.

Con decreto 16 luglio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa Sebina di navigazione esercente la navigazione sul lago d'Iseo, con sede in Lovere (Bergamo).

(10265)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Oronzo Dell'Anna in data 29 aprile 1970, contro la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5932 del 31 ottobre 1969, confermativa del provvedimento con cui gli era stato negato il 1° posto nel ruolo di anzianità degli archivisti dell'ispettorato del lavoro.

(10266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente la delibera del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, concernente variazione agli standards dei formaggi « Grana padano » e « Parmigiano reggiano ».

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste comunica che il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi:

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante le norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta le norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, concernente il riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi,

nella riunione svoltasi il 18 aprile u.s., ha deliberato di proporre la modifica degli standards, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, dei formaggi « Parmigiano reggiano » e « Grana padano » limitatamente alle prescrizioni che ne concernono la confezione esterna, proponendo che la dicitura vigente:

« confezione esterna: tinta scura ed oleatura »

venga modificata nella seguente

« confezione esterna: tinta scura ed oleatura, oppure gialla dorata naturale ».

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1973

(10258)

Modifiche allo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione Est-Sesia », con sede in Novara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 30892, in data 26 giugno 1973, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, la modifica all'art. 5 dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione Est-Sesia », con sede in Novara, deliberata dall'assemblea dei delegati, nella adunanza del 27 febbraio 1973.

(10260)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifiche al regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che di concerto con il Ministero del tesoro ha provveduto, con decreto 23 gennaio 1973, ad integrare l'art. 67 del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961.

(10261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 1° agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	578,80	578,80	581,50	578,80	581,75	578,80	578,40	578,80	578,80	578,80
Dollaro canadese .	578,90	578,90	581,50	578,90	581,75	578,90	578 —	578,90	578,90	578,90
Franco svizzero .	205 —	205 —	203,70	205 —	205 —	205 —	204,10	205 —	205 —	205 —
Corona danese .	105,90	105,90	106,40	105,90	107,75	105,90	105,75	105,90	105,90	105,90
Corona norvegese .	109,40	109,40	109 —	109,40	110,25	109,40	109,30	109,40	109,40	109,40
Corona svedese .	143,95	143,95	144 —	143,95	144,25	143,95	143,70	143,95	143,95	143,95
Fiorino olandese	225,52	225,52	225,25	225,52	226,25	225,50	225,18	225,52	225,52	225,52
Franco belga .	16,42	16,42	16,50	16,42	16,45	16,42	16,39	16,42	16,42	16,42
Franco francese	142,25	142,25	142,60	142,25	142,25	142,25	142 —	142,25	142,25	142,25
Lira sterlina .	1457,25	1457,25	1467 —	1457,25	1463 —	1457,75	1456 —	1457,25	1457,25	1457,25
Marco germanico .	250 —	250 —	250,30	250 —	250,25	250 —	249 —	250 —	250 —	250 —
Scellino austriaco .	33,815	33,815	33,80	33,815	33,95	33,82	33,80	33,815	33,81	33,81
Escudo portoghese .	26,30	26,30	26,30	26,30	26,40	26,30	26,20	26,30	26,30	26,30
Peseta spagnola	10,21	10,21	10,30	10,21	10,29	10,22	10,20	10,21	10,21	10,21
Yen giapponese	2,205	2,205	2,2230	2,205	2,18	2,20	2,2025	2,205	2,20	2,20

Media dei titoli del 1° agosto 1973

Rendita 5 % 1935 .	107,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,275
» 5 % (Città di Trieste) . .	96,30
» 5 % (Beni esteri) .	92,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,30
» 5,50 % » » 1968-83	94,35
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85 . .	96,85
» 6 % » » 1971-86 . .	96,65
» 6 % » » 1972-87	96,50

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1973

Dollaro USA .	578,60
Dollaro canadese .	578,45
Franco svizzero	204,55
Corona danese .	105,825
Corona norvegese	109,35
Corona svedese	143,825
Fiorino olandese .	225,35
Franco belga	16,405
Franco francese	142,125
Lira sterlina	1456,625
Marco germanico	249,50
Scellino austriaco	33,807
Escudo portoghese	26,25
Peseta spagnola	10,205
Yen giapponese	2,204

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di politica economica e finanziaria e di storia economica e della prima cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio della Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) politica economica e finanziaria;
2) storia economica;
3) economia politica (1ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10286)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale n. 1208 in data 13 dicembre 1972 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1309 in data 27 giugno 1973) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bologna relativa al centro storico con esclusione della parte riguardante l'area di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, adottata con deliberazione consiliare n. 74 del 21 luglio 1969.

A tale delibera della giunta regionale è stata data esecuzione con decreto n. 335 in data 18 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera del decreto e degli atti tecnici relativi muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti nella carriera tecnica esecutiva presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 711 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117 il quale prevede tra l'altro che nella prima applicazione del decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la nuova tabella « A » sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e che per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nuova tabella « A » annessa alle modifiche di statuto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 4 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti nella carriera tecnica esecutiva presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2

Il predetto concorso è riservato al personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie nella carriera tecnica esecutiva, prescindendosi dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) essere cittadino italiano;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla direzione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'ufficio e la qualifica rivestita presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dall'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dal titolo di studio (originale o copia notarile).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al predetto Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto parimenti dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1973, n. 83, di cui in premessa.

I requisiti invece che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 25% del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale ed una prova pratica riguardanti elementi di ottica: leggi della riflessione e della rifrazione; punti focali di una lente. Conoscenza pratica di montaggio, smontaggio e funzionamento di apparecchi per proiezioni didattiche.

Le prove non si intendono superate se il candidato non riporti la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto o tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnature.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti i relativi titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 6, secondo comma, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare all'Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti di rito:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

e) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, certificato dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

f) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, 6 luglio 1973

Il direttore: CORRENTI

Schema di domanda

Al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma — Piazza Lauro De Bosis, 15 — 00194 ROMA - Foro Italico.

. . . sottoscritto . . . . (*a*) nat. . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti nella carriera tecnica esecutiva presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 4 agosto 1973.

A tal fine . . sottoscritt. . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .;

6) di avere prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*). . . . .;

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega altresì il certificato previsto dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

---

a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

d) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

e) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

f) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

g) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

h) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(10133)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Asti n. 1548 del 23 marzo 1970 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Asti;

Visto il decreto del veterinario provinciale di Asti n. 1970 del 23 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice del concorso di che trattasi e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visti il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, la legge 13 marzo 1958, n. 296, la legge 2 aprile 1968, n. 482 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Bottero Ferrante	punti	80,213
2. Graziano Ernesto	»	70,356
3. Tizzani Lorenzo .	»	68,111
4. Policarpo Francesco .	»	56 —
5. Monfrini Eugenio	»	52 —
6. Armando Erminio	»	51,596
7. Gonella Giancarlo	»	50,500
8. Almonte Michele	»	50 —
9. Fattori Domenico	»	49 —
10. Chiminello Pietro	»	48,500
11. Bo Bernardo	»	48 —
12. Cassone Fausto .	»	44,500
13. Bonomini Sandro	»	44 —
14. Gallo Michele	»	43,981
15. Grignani Andrea	»	43 —

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, sul Foglio annunzi legali della provincia di Asti, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 28 giugno 1973

p. *Il presidente della giunta regionale*
Il veterinario provinciale: REGIS

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 926 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Asti;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 285, e successive modificazioni, la legge 13 marzo 1958, n. 296, la legge 2 aprile 1968, n. 482 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Bottero Ferrante: Castello di Annone, Azzano d'Asti, Cerro Tanaro, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro;

Graziano Ernesto: Vesime, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Roccaverano, Loazzolo, Olmo Gentile.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, sul Foglio annunzi legali della provincia di Asti, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 28 giugno 1973

p. *Il presidente della giunta regionale*
Il veterinario provinciale: REGIS

(10295)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. 13.
Interventi regionali nei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2.

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 50 per autobus-Km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus-Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta, sentita la 5ª commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Art. 5.

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali » e stanziamento della somma al cap.

259-*bis* che contemporaneamente si istituisce con la denominazione « Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **14.**

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3.

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dall'Ufficio di presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non più di due volte.

Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4.

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Art. 5.

L'Ufficio di presidenza, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di enti e istituti di interesse regionale

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **15.**

Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell'acquedotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia assume a carico del proprio bilancio la spesa di L. 150 000.000 per la concessione di un contributo in capitale integrativo a favore dell'ente autonomo Acquedotto pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte idriche, opere già ammesse al contributo statale in capitale nella misura del 70% in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di cui al precedente art. 1 direttamente all'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici e con le stesse modalità e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per la erogazione del contributo statale.

Art. 3.

La spesa di L. 150.000.000 derivante dalla presente legge farà carico al cap. 335-*bis* del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la denominazione « Contributi integrativi in capitale nella misura del 30% a favore dell'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per la esecuzione delle seguenti opere:

a) Derivazione dal Fortore per il Sub-Appennino Dauno . . . . L. 150.000.000

b) Costruzione della diramazione Andria - Trani . . . . » 100 000.000

c) Costruzione della derivazione Cerignola-Margherita di Savoia . . . . » 150.000.000

d) Costruzione della diramazione per Torremaggiore - Chieuti e S. Paolo Civitate . . . . » 100.000.000

Conseguentemente il capitolo di bilancio n. 332 « Contributi in conto capitale a favore di comuni ed enti per la costruzione, ampliamento e sistemazione acquedotti, ecc. » dell'esercizio finanziario 1972 subisce una variazione in diminuzione da Lire 600 milioni a Lire 450.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **16**.

Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente commissione consiliare permanente entro i limiti della legge 12 marzo 1968, numero 326, con provvedimento del Presidente della giunta regionale su conforme delibera di giunta, sentita la commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Art. 3.

Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione

cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 326)	L. 260.000.000
cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326)	» 130.000.000

In aumento

cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326) .	L. 390.000.000

La spesa di L. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dello esercizio 1972.

Le somme stanziate, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **17**.

Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature, fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 2.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 222.750.000 per l'esercizio 1972 e di lire 300 milioni per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

Art. 4.

All'onere di L. 222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1973

TRISORIO LIUZZI

(10236)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.